



# REGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Approvato il 28 settembre 2010 Ratificato dalla Giunta il 22 novembre 2010 Approvato da Confindustria il 25 novembre 2010



Art. 28 – Disposizione transitoria



TITOLO I – COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALO	RI	
Art. 1- Costituzione	pag.	2
Art. 2- Scopi	pag.	2
Art. 3 – Attività	pag.	2
Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori	pag.	2
TITOLO II – COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI		
Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza	pag.	3
Art. 6 – Modalità di ammissione	pag.	3
Art. 7 – Quota associativa	pag.	3
Art. 8 – Cessazione dell'appartenenza	pag.	4
TITOLO III - ORGANI		
Art. 9 – Elencazione	pag.	4
Sezione I - ASSEMBLEA		
Art. 10 – Convocazione e validità	pag.	
Art. 11 – Attribuzioni	pag.	
Art. 12 - Modalità di votazione	pag.	5
Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO		
Art. 13 – Composizione	pag.	
Art. 14 – Modalità di candidatura	pag.	
Art. 15 – Norme per l'elezione del Consiglio	pag.	
Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni Art. 17 – Attribuzioni	pag.	
Art. 18 – Dimissioni e decadenza	pag. pag.	
Art. 19 – Commissione Elettorale e Verifica Poteri	pag.	
Sezione III - PRESIDENZA	1 0	
Art. 20 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente	pag.	8
Art. 21 – Presidente	pag.	
Art. 22 - Vice Presidenti	pag.	
Sezione IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE		
Art. 23 - Disposizioni generali e incompatibilità	pag.	9
TITOLO IV - GESTIONE		
Art. 24 – Segreteria	pag.	9
TITOLO V - DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE		
Art. 25 - Scioglimento del Gruppo	pag.	10
Art. 26 – Modifiche del Regolamento	pag.	10
Art. 27 – Rinvio allo Statuto dell'Associazione e controversie	nag.	10

pag. 10





# TITOLO I – COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

#### **Art.1- Costituzione**

Nell'ambito della Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 17 dello Statuto della Associazione. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

# Art. 2- Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto dell'Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale, persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione e del Comitato Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori.

#### Art. 3 – Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività della Associazione Industriali e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche;
- promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola e dell'Università;
- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

#### Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria, adottati dalla componente organizzativa.





In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza all'Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale.

## TITOLO II – COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

# Art.5 - Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Possono far parte del Gruppo gli imprenditori, le cui aziende siano iscritte all'Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Con gli stessi limiti di età, possono far parte del Gruppo:

- i figli degli imprenditori o soci di imprese, purché siano partecipi o a conoscenza dell'attività aziendale;
- un solo rappresentante per ciascuna impresa iscritta all'Associazione all'interno
  delle figure previste dai commi II e III dell'articolo 9 del regolamento sugli organi
  confederali (il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese, un suo
  delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che
  siano membri del Consiglio di amministrazione o Direttori generali, amministratori,
  institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura), espressamente
  indicato per iscritto su carta intestata dell'impresa.

Potranno essere iscritti al Gruppo, con diritto di elettorato attivo più soggetti legati da vincoli di parentela ai sensi del codice civile, espressione di una stessa impresa, ferma restando in tal caso la limitazione a due componenti di uno stesso organo del diritto di elettorato passivo.

Ai fini dello sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo limitato non superiore a tre mesi, anche imprenditori titolari di aziende non aderenti all'Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale, purché aventi i requisiti di età di cui al precedente comma 2. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l'esclusione di elettorato attivo e passivo.

# Art. 6 - Modalità di ammissione

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente da parte della segreteria e direzione dell'Associazione, e visto congiunto del Presidente Gruppo Giovani e del Presidente dell'Associazione. Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri dell'Associazione.

# Art. 7 - Quota associativa

E' facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione collocando la determinazione di tali quote all'interno del bilancio della Associazione.





L'eventuale quota annuale dovrà essere versata entro il 31 Gennaio di ogni anno e la determinazione dell'importo sarà deliberata dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.

## Art. 8 – Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- per inadempienza nel pagamento delle quote associative;
- per espulsione deliberata dai probiviri dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

## **TITOLO III - ORGANI**

## Art. 9 - Elencazione

Sono organi del Gruppo:

a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) i Vice Presidenti.

# Sezione I - ASSEMBLEA

# Art.10 - Convocazione e validità

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno trenta giorni mediante comunicazione scritta – anche via fax e posta elettronica - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione al Gruppo.

#### Art. 11 - Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- a) Indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del gruppo;
- b) Eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Gruppo;
- c) Determinare il numero complessivo dei componenti del Consiglio Direttivo





- d) Integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo;
- e) Approvare il Bilancio, o rendiconto economico;
- f) Determinare su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote associative;
- g) Approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- h) Decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi della Associazione.
- i) Deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal primo comma dell'articolo 10.

#### Art. 12 - Modalità di votazione

Il diritto di voto in Assemblea può essere esercitato da ogni iscritto al Gruppo la cui Azienda di appartenenza sia in regola con il versamento dei contributi associativi e delle eventuali quote di iscrizione al Gruppo di cui all' Art. 7.

Nell'Assemblea ogni iscritto può essere portatore di una sola delega.

Gli iscritti da meno di un anno non avranno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere g) e h) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

#### Sezione II - CONSIGLIO DIRETTIVO

# Art.13 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo, dai Vice Presidenti e da un numero minimo di quattro componenti eletti dall'Assemblea. Il numero complessivo del Consiglio Direttivo non deve superare i 16 componenti.

I Consiglieri durano in carica due anni e non sono eleggibili per più di tre mandati consecutivi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l'ultimo Past President del Gruppo in qualità di invitato.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

## Art. 14 - Modalità di candidatura

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto –anche via fax e posta elettronica accettata - almeno 20 giorni prima della Assemblea alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 19.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno un anno di anzianità alla data dell'Assemblea.





Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature.

Ove ciò non accada, si procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute, sempre che corrispondano al numero minimo previsto dal precedente articolo.

.

# Art. 15 – Norme per l'elezione del Consiglio

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati con votazione da parte dei soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

# Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese e comunque almeno 6 volte l'anno, mediante avviso scritto - anche via fax e posta elettronica accettata - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere

ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno due terzi dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e, decorso tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto, vi potrà provvedere il Vice Presidente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della meta più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non è delegabile.

#### Art. 17 – Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo;
- b) Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo;
- c) Nominare e revocare i Vicepresidenti, da un minimo di uno ad un massimo di quattro, su proposta del Presidente del Gruppo;





- d) Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti della Associazione, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni;
- e) Nominare su proposta del Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso;
- f) Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art.5;

#### Art. 18 - Dimissioni e decadenza

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera d) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua.

convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

## Art. 19 – Commissione Elettorale e Verifica Poteri

La Commissione elettorale e Verifica Poteri è composta da tre soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea. La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti:

accertare i requisiti concernenti l'elettorato attivo e passivo previsti dal presente Regolamento.

sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;

provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri dell'Associazione/Unione Industriali. I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.





#### Sezione III - PRESIDENZA

#### Art. 20 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo avente almeno due anni di anzianità di iscrizione alla data dell'Assemblea, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione, comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa, che abbia responsabilità di gestione dell'azienda di appartenenza e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere. Almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea i candidati dovranno inviare alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri la propria candidatura, corredata da relativo Programma.

Entro venti giorni prima della data dell'Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, anche via fax e posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di ulteriore parità tra i candidati si ripete la votazione.

Il Presidente dura in carica due anni e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi. La durata della carica è fissa e di norma non può essere prorogata, salvo quanto previsto nel comma successivo.

L' eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a mesi sei.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

Un'ulteriore rielezione per un solo biennio potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità secondo l'età fino alla successiva Assemblea.

# Art. 21 – Presidente

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza;
- rappresenta il Gruppo negli gli organi direttivi dell'Associazione Industriali.
- rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni all'Associazione Industriali;
- propone al Consiglio Direttivo le nomine dei Vice Presidenti, degli eventuali Consiglieri Incaricati, Tesoriere e rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti della Associazione Industriali;





- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predispone la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti.

#### **Art. 22 - Vice Presidenti**

I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente.

Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

I Vicepresidenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

Sezione IV - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

# Art. 23 - Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i Componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

# **TITOLO IV - GESTIONE**

## Art. 24 - Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo provvede l'Associazione Industriali con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza dal Consiglio Direttivo successivo.





Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

#### TITOLO V - DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

## Art. 25 - Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 11, lettera g, e dall'ultimo comma dell'art. 12.

## Art. 26 - Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'ultimo comma dell'articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica della Giunta dell'Associazione Industriali.

## Art. 27 – Rinvio allo Statuto dell'Associazione e controversie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'Associazione e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori. Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri dell'Associazione.

# Art. 28 – Disposizione transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'organo direttivo competente dell'Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale.

Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i soggetti che ricoprano cariche al momento dell'approvazione del presente regolamento ma che non abbiano i requisiti richiesti, possono completare il mandato in corso.

Non è consentita la partecipazione a processi di rinnovo alle cariche, in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento, a coloro che non rientrino nelle disposizioni di cui al predetto articolo 5.